



## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

- VISTA** la nota prot. n. 4512 del 16/11/2021 con la quale il Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta chiede per poter svolgere le esercitazioni a fuoco per l'addestramento periodico di numerosi reparti delle Forze dell'Ordine dell'Isola, l'emissione – per il mese di gennaio 2022 - di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e degli animali eventualmente in sosta o in transito nell'area interessata durante le esercitazioni;
- RITENUTO** che le esigenze addestrative rappresentate rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra e che è necessario fissare le modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni possono comportare, per propria natura, pericoli per l'incolumità delle persone e degli animali;
- VISTO** l'art. 2 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773

### ORDINA

- a) lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle **ore 7.00 alle ore 13.00** dei giorni **10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28 e 31 gennaio 2022**, dell'area delimitata come segue:
- **A NORD: SU MURDEGU – MONTE PAZA;**
  - **A EST: MONTE PAZA – 32T MK 91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE);**
  - **A SUD: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE) – FUNTANA OLECCA;**
  - **A OVEST: FUNTANA OLECCA – SU MURDEGU**
- (le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA – GHILARZA – SORRADILE - SEDILO – BIDONI' – TADASUNI – SODDI');
- b) **DIVIETO DI ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc., indicati nella predetta carta topografica;
- c) **Il CAIP è incaricato** di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: **SU MURDEGU – FUNTANA OLECCA – SA MANENZIA** ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.

Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti – da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza – sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

Oristano, 23 dicembre 2021

IL VICEPREFETTO VICARIO

(dott.ssa Danila Congia)

### AVVERTENZE:

- 1) Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 01/2022 emessa in data 23 dicembre 2021 dal Prefetto di Oristano.
- 2) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce- ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):  
Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.
- 3) Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109:  
**ARTICOLO 1** – E' vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.  
**ARTICOLO 2** - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, che non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.  
**ARTICOLO 3** - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

